



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
Provincia di Catania
Settore VI – Urbanistica

Prat. edil. 12/09

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 23 - Per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria

IL CAPO SETTORE

Vista la domanda del 29.04.2009 prot. 12558 nonché la successiva de 03.05.2011 prot. n. 9505 presentata dal sig. Pappalardo Antonio nato ad Acicatena il 13/10/1960 C.F. PPP NTN 60R13 A0271, residente ad Acireale in Via Lazzaretto n° 57 nella qualità di proprietario, con la quale viene richiesta la concessione edilizia per l'asestamento del Piano di Lottizzazione "Consorzio Sant'Antonio" limitatamente al tratto di strada antistante il proprio lotto in catasto al Fg. 17 partt. 469 e 508 ricadenti nel vigente strumento urbanistico in Z.T.O. "C2" (edilizia a villini);

Visto il Piano di Lottizzazione approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 27 del 08.06.1981, allegato alla convenzione lottizzatoria n. 177 di repertorio del 13.03.1982;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06.03.2012 con la quale è stata approvata la proposta di asestamento parziale del P. di L. Consorzio Sant'Antonio volto alla eliminazione del disassamento dei due tronconi stradali della via Mazzini ed aree attigue;

Vista la convenzione integrativa del 24.05.2012, n. 895 di repertorio reg.ta in Acireale il 06.06.2012 al n.227, serie I;

Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n° 1150, e la L. 06 agosto 1967, n° 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Viste le leggi regionali 31.3.72 n° 19, 26.5.73 n° 21 e 27.12.78 n° 71;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione;

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il progetto delle opere, la relazione tecnica e tutti gli allegati alla domanda stessa, redatti dal gcom. O. Rapisarda, ove è descritto e rappresentato l'intervento proposto;

Visto il parere del Tecnico Istruttore in data 08/06/2012;

Ritenuto che il richiedente ha titolo per ottenere la Concessione edilizia;

DISPONE

Art. 1 – Titolare della concessione

E' rilasciata al sig. Pappalardo Antonio nato ad Acicatena il 13/10/1960 C.F. PPP NTN 60R13 A0271, residente ad Acireale in Via Lazzaretto n° 57, in qualità di proprietari dei terreni, la presente concessione.

Art. 2 – Oggetto della Concessione

è concesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, di eseguire i lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nel Piano di Lottizzazione denominato "Consorzio Sant'Antonio – lotto n. 3 - sito in via Mazzini, limitatamente al tratto di strada antistante il proprio lotto di terreno individuato in catasto al foglio n° 17 partt. nn. 469 e 508 della estensione catastale di mq. 1.103,00,

ricadenti secondo lo strumento urbanistico vigente in Z.T.O "C/2" in conformità ai grafici alla presente allegati

Art. 3 - Titolo della concessione

Concessione a titolo gratuito giustamente disposta dall'art. 9 comma 1 lett. F della L. 28 gennaio 1977 n. 10 come recepita dalla Regione Siciliana dall'art. 36 della l. 71/78 con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione Urbanistica stipulata in data 24.05.2012, repertorio n. 895, ai rogiti del Segretario Comunale Dott. Giuseppe Romano stipulata in Aci Sant'Antonio via Regina Margherita n. 8, il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia a mezzo di polizza fidejussoria della Compagnia di Assicurazione ZURICH di Acireale n. 566°5347 del 02.05.2012 dell'importo di Euro 30.000,00 (trentamila).

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) estremi di autorizzazione da parte di altri Enti.

Ove si intenda dare esecuzione a opere di cui all'art. 1 della legge 5.11.1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 2.2.74 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica, acquisendo il nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla definizione dei lavori e comunque prima della cessione delle aree al patrimonio pubblico, dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi in particolare sulla perfetta rispondenza degli impianti realizzati, nonché ove occorra, attestati di enti preposti (VV. F., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10.5.76 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento: la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.


L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Art. 6 - Prescrizioni speciali


- Che i lavori vengano eseguiti nel pieno rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in materia di sicurezza, del nuovo Codice della Strada e sotto la direzione di un tecnico abilitato;
- larghezza della strada da cedere al Comune di mt. 10,00 (m.1.50+7.00+1,50);
- orlatura del marciapiedi in pietrame lavico;
- realizzazione di scivole per abbattimento barriere architettoniche;
- Salvo nulla osta del Genio Civile;
- Con le prescrizioni tutte riportate nella convenzione Urbanistica stipulata in data 24.05.2012. repertorio n895, ai rogiti del Dott. Giuseppe Romano stipulata in Aci Sant'Antonio via Regina Margherita n. 8.

Aci Sant'Antonio, li 13 GIU 2012

Il Resp. del Procedimento
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)



Il Dirigente Settore Urbanistica
(Dott. Arch. Giovanna Gurreri)




RELATA DI NOTIFICA

Notificato il 15 GIU 2012 consegnandone copia nelle mani del Sig. FICHERA ALFREDO nella qualità di DELEGATO secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Aci Sant'Antonio li 15 GIU. 2012

IL CONCESSIONARIO



Il Notificatore

